



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE DEL BLOCCO SALE OPERATORIE E REPARTO DI CARDIOLOGIA CON UTIC PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELFI.

CHIARIMENTO N. 1

QUESITO (*riportato testualmente*): “Con la presente siamo a richiedere la Lettera d’invito ed il capitolato tecnico relativo alla richiesta in oggetto”

RISPOSTA: Il contratto di affidamento dei lavori di cui trattasi sarà aggiudicato mediante procedura aperta. Pertanto non è prevista alcuna lettera d’invito e gli elaborati progettuali, tra cui capitolato speciale d’appalto e disciplinari tecnici, sono visionabili e acquisibili secondo quanto riportato nel bando di gara e nel relativo disciplinare, pubblicati sul sito www.aspbasilicata.it, ai quali si rimanda per le tutte le indicazioni necessarie riguardanti le modalità di partecipazione alla procedura.

CHIARIMENTO N. 2

QUESITO (*riportato testualmente*): “Al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, si chiede se è possibile ottenere l’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il CSA a mezzo e-mail (considerato che sono gratuiti o dobbiamo necessariamente venire personalmente)”

RISPOSTA: Sul sito www.aspbasilicata.it, sono stati pubblicati alcuni elaborati progettuali descrittivi (computi metrici, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, capitolato speciale d’appalto, disciplinari descrittivi impianti), relativi alla gara (vedasi comunicazione n. 2). Resta fermo comunque l’obbligo di presa visione dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali, secondo le modalità già indicate nel disciplinare di gara, obbligo indispensabile ai fini del rilascio delle relative dichiarazioni, da parte delle Ditte, in sede di partecipazione alla procedura (vedasi par. I.2.1 – p.to I.2.1.1 del disciplinare).

CHIARIMENTO N. 3

QUESITO (*riportato testualmente*): “Con riferimento alla gara indicata in oggetto si chiede di poter effettuare il relativo sopralluogo”

RISPOSTA: Il disciplinare di gara non prevede obbligo di sopralluogo assistito con rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante. Pertanto il sopralluogo può essere effettuato autonomamente, in ogni momento, presso l’area ospedaliera di Melfi. Si ritiene opportuno prendere visione preliminarmente degli elaborati progettuali, al fine di poter effettuare valutazioni puntuali circa le caratteristiche dell’intervento, correlate al sito in cui lo stesso sarà realizzato.

CHIARIMENTO N. 4

QUESITO (*riportato testualmente*):“In riferimento alla categoria OG1: visto che la categoria OG1 classifica IV è pari ad € 2.582.000 + il 20% come per legge è pari € 3.098.400,00 coprendo per intero l’ importo complessivo dell’OG1 cioè € 2.881.050,82; visto che la suddetta impresa è in possesso della categoria OG1 classifica IV, chiede di poter partecipare alla presente gara con la categoria OG1 IV e OG11 IV” .

RISPOSTA: Al punto **III.2.3) Capacità tecnica** del Bando di gara, è espressamente detto che “ sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 61 – commi 1 e 2 – del D.P.R. 207/2010 (ex art. 3 del D.P.R. 34/2000)” .

In base all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010: "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2."

Pertanto, in base alle informazioni fornite dalla Ditta, la risposta è affermativa, fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione normativa in materia di partecipazione a gare di appalti pubblici.

CHIARIMENTO N.5

QUESITO (riportato testualmente): "In riferimento alla gara in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- al punto 1.2.1.3 del disciplinare di gara è richiesta la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dell'attestazione SOA. In sostituzione della dichiarazione è possibile allegare copia conforme all'originale della medesima attestazione SOA?

- il punto 1.2.1.5 del disciplinare di gara prevede, in caso di ATI di tipo verticale e per le imprese in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della cauzione provvisoria limitatamente alla quota parte ad essa riferibile. Tale disposizione è valida anche per le ATI di tipo misto? "

RISPOSTA: Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale"; è quindi consentita la produzione di copia conforme all'originale purchè autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

Il secondo quesito, non contenendo specifici elementi di valutazione, viene riscontrato in via generale.

Si fa rilevare al riguardo che un raggruppamento misto è da intendersi un' associazione di tipo verticale in cui o la mandataria e' costituita da una sub-associazione orizzontale e le mandanti sono anch'esse una sub-associazione orizzontale per ognuna delle categorie scorporabili ovvero solo le mandanti sono in sub-associazione.

Ciò premesso, si richiama quanto previsto dal disciplinare di gara, 5° periodo del punto 1.2.1.5, di seguito riportato: "Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotata della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate)".

Alla luce di tutto quanto sopra detto, in caso di raggruppamenti di tipo misto (raggruppamenti verticali ove su una o entrambe le categorie sono costituiti ulteriori raggruppamenti orizzontali per la relativa qualificazione), si ritiene, in via del tutto generale, che sia possibile la riduzione della cauzione provvisoria quando, in relazione alla singola categoria, tutti i componenti del sub raggruppamento sono in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006.

CHIARIMENTO N.6

QUESITO (*riportato testualmente*): “In riferimento alla gara di cui all’oggetto si richiede il seguente chiarimento:

Al punto II.2.1 del bando di gara è riportata la cat. OG11 scorporabile non subappaltabile, visto che la sottoscritta è in possesso delle cat. OG1 VI e OG11 III può partecipare alla gara senza costituire l’ATI?”

RISPOSTA: Il concorrente privo della qualificazione richiesta dal bando di gara in OG11, pur se qualificato nella categoria prevalente per l’intero ammontare dell’appalto, è tenuto alla costituzione di un’ATI o al ricorso all’ istituto dell’ avvalimento (vedasi p.to III.2.3 – Capacità tecnica - del Bando di gara). Infatti, il bando di gara individua le lavorazioni in OG11 quale complesso di lavori ad alto contenuto tecnologico, ex art. 37 – comma 11 – del D.lgs. 163/06, subappaltabili nel limite massimo del 30%. (vedasi par. VI.3 – Informazioni complementari lett. h) del disciplinare di gara). Tuttavia, anche subappaltando il 30% delle lavorazioni in OG11, la classifica III nella categoria non risulta sufficiente a coprire il restante 70% delle relative lavorazioni.

CHIARIMENTO N.7

QUESITO (*riportato testualmente*): “In merito al bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di costruzione del nuovo padiglione del blocco sale operatorie e reparto di cardiologia con utic presso il presidio ospedaliero di Melfi, chiedo cortesemente se siamo ancora in tempo per effettuare il sopralluogo nei locali in questione e per il ritiro degli elaborati tecnici.”

RISPOSTA: Il bando di gara ed il relativo disciplinare non indicano alcun limite temporale per l'effettuazione del sopralluogo e della presa visione degli elaborati, nonché per il ritiro degli stessi. Tali operazioni sono da effettuarsi secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara ed è implicito che possano essere effettuate entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (10/09/2012 - ore 13.00). **Il disciplinare riporta invece un limite di tempo per le richieste di chiarimenti, che potranno essere inoltrate, sempre secondo le modalità previste dal disciplinare, fino al sesto giorno antecedente la medesima data di scadenza del bando.**

CHIARIMENTO N.8

QUESITO (*riportato testualmente*): “Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla gara di cui all'oggetto. In particolare si chiede se la "Lista delle categorie di lavori e forniture" da utilizzare per la presentazione dell'offerta vada ritirata vidimata in originale dall'ente o se si debba utilizzare quella scaricabile on line dal sito www.aspbasilicata.it.”

RISPOSTA: E' utilizzabile la lista delle lavorazioni e forniture scaricabile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante, in quanto trattasi di file in formato pdf ottenuto dalla scansione dell' originale cartaceo, firmato in ogni suo foglio dal R.U.P., come previsto dall'art. 119, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.

CHIARIMENTO N.9

QUESITO (*riportato testualmente*): Io sottoscritto (*omissis*) nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*), in qualità di Amministratore unico della (*omissis*) con sede in (*omissis*) e mandataria di un' Associazione temporanea di Imprese di tipo verticale da costituirsi, chiede di poter prendere visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

RISPOSTA: Il sopralluogo può essere effettuato autonomamente presso l’area ospedaliera di Melfi (vedasi chiarimento n. 3).

CHIARIMENTO N.10

QUESITO (*riportato testualmente*): “ In riferimento alla gara in oggetto ed a seguito colloquio telefonico Le chiedo se l’Associazione temporanea di Imprese di seguito illustrata, può partecipare alla gara nelle seguenti condizioni:

Qualificazioni SOA

IMPRESA CAPOGRUPPO:	OG1 Class. Terza	OG11 Class. Quinta
IMPRESA MANDANTE:	OG1 Class. Terza bis	

PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE/ESECUZIONE LAVORI

IMPRESA CAPOGRUPPO:	OG1 42%	OG11 100%
IMPRESA MANDANTE:	OG1 68%	

RISPOSTA: L’ A.T.I. così composta non può partecipare alla gara. Infatti, nel caso prospettato, la mandataria non possiede i requisiti nella misura maggioritaria, nel senso richiesto dall’art. 92 – comma 2 - del D.P.R. 207/2010, in quanto, essendo il raggruppamento in parola composto di due soli concorrenti, la percentuale maggioritaria che avrebbe dovuto possedere la stessa mandataria, con riferimento alla singola categoria prevalente, sarebbe dovuta corrispondere almeno al 51% dell’importo della categoria prevalente.

In tal senso si è più volte espressa l’AVCP con la determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001, la deliberazione n. 54 del 2007, nonché con i pareri n. 236 del 2008, n. 65 del 2010, n. 80 del 2010, n. 2013 del 2010 e, da ultimo, con il parere n. 76 del 16/05/2012, particolarmente pertinente al caso in questione e di cui, pertanto, si ritiene utile riportare parte del testo:

*“...non è pertanto consentito che al fine di dimostrare, da parte della associazione temporanea, il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante “spenda” una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma de qua nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto non al complesso dei lavori a base d’asta, somma, quindi, nella fattispecie, degli importi della categoria OG1 e della categoria OG11, ma in rapporto a ogni singola categoria. **Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria non può essere riferito all’importo complessivo dei lavori, ma all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui, come nel caso di specie, risulta composto l’appalto** (in tal senso, si vedano, oltre alle citate determinazioni e pareri dell’Autorità, anche la giurisprudenza, fra le tante, CGA, sez. giurisdizionale, n. 306 dell’11 aprile 2008; n. 931 del 12 novembre 2008; n. 97 dell’8 marzo 2005; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832 e 11 dicembre 2007 n. 6363).*

Tale assunto è stato confermato dal DPR n. 207/2010 che all’articolo 92, comma 2, per i raggrumanti di tipo “orizzontale”, prevede, all’ultimo periodo che :“Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”.

L’Autorità ha già precisato che quando al RTI partecipano due sole imprese – come nel caso di specie – l’aggettivo maggioritario, (oggi percentuale superiore) che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara, una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (parere n. 236 del 5 novembre 2008, Parere n. 203 del 18/11/2010)....”

CHIARIMENTO N.11

QUESITO (*riportato testualmente*): “..... si richiedono ulteriori chiarimenti in merito alla gara di cui all'oggetto, in particolare si chiede se la qualificazione richiesta per i gas medicali ai sensi della Direttiva 9342/CEE prevista al punto III.2.3) del Bando di Gara, sia obbligatoria per la partecipazione alla gara, o se sia possibile subappaltarla ad impresa in possesso delle relative qualificazioni”

RISPOSTA: Gli impianti di distribuzione dei gas medicinali, del vuoto e di evacuazione dei gas anestetici sono considerati dispositivi medici e come tali sono soggetti alle prescrizioni di cui al D.lgs. 46/97 (attuazione della Direttiva 92/42/CE). Pertanto qualora la ditta concorrente non possessa le necessarie

qualificazioni ed iscrizioni previste dal D.lgs. 46/97 (Direttiva 92/42/CEE), ai sensi del par. VI.3) – lett. h) del bando di gara, dovrà subappaltare i relativi lavori, nell’ambito della quota subappaltabile riferita alle opere in categoria OG11– Impianti tecnologici, pari al 30%, a Ditta qualificata ai sensi della normativa vigente sopra menzionata, che ad impianti eseguiti, dovrà rilasciare le previste documentazioni e certificazioni, tra cui la dichiarazione di conformità CE.

Ai sensi dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, il concorrente in sede di partecipazione alla gara, indicherà i lavori o le parti di opere che intende affidare in subappalto.

CHIARIMENTO N.12

QUESITO (*riportato testualmente*): “In riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo atto di approvazione del progetto esecutivo. Presa visione già effettuata anche con ritiro del CD”.

RISPOSTA: Gli estremi dell'atto di approvazione del progetto esecutivo (DELIBERA N. 933 del 28/10/2011), sono riportati al par. VI. 3) - lett. a) del bando di gara.

CHIARIMENTO N.13

QUESITO (*riportato testualmente*): “Il sottoscritto “.....omissis..... “ , in qualità di Amministratore unico e Legale Rappresentante dell’ “omissis” , con sede in “omissis.....” , essendo interessato a partecipare alla procedura indicata in oggetto, chiede che gli venga fissato un appuntamento per la presa visione e ritiro del progetto e della lista delle lavorazioni e forniture, nonché dello stato dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori, così come previsto a pagg. 6 e 7 del Bando di Gara.

A tal fine comunica che le persone a ciò incaricate sono i sigg. “ “.....omissis.....“.

RISPOSTA: Si chiarisce ulteriormente che la presa visione e il ritiro del progetto, nonché della lista delle lavorazioni e forniture, sono effettuabili, senza necessità di preliminarne appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l’Ufficio delle U.O. Attività tecniche sito in Venosa alla via Roma, 187 (vedasi par. VI.3 – lett. b) – pag. 6 del bando di gara, Par. I.1 –pag. 4 - del disciplinare di gara e chiarimento n. 7), precisando altresì che è utilizzabile la lista lavorazioni scaricabile dal sito aziendale (vedasi chiarimento n. 8).

In ordine al sopralluogo sul sito in cui verranno eseguiti i lavori, si ribadisce che esso è altresì effettuabile e da effettuarsi autonomamente (vedasi chiarimenti n. 2 e n.3). L’obbligo di presa visione degli elaborati progettuali tutti e dei luoghi è giustamente previsto ai fini del rilascio obbligatorio delle relative dichiarazioni, da parte dei concorrenti, in sede di partecipazione alla procedura (vedasi par. I.2.1 – p.to I.2.1.1 del disciplinare).

CHIARIMENTO N.14

QUESITO (*riportato testualmente*): “In merito alla procedura indicata in oggetto, la scrivente chiede di ricevere il seguente chiarimento: alla lett.v) del modello All.n. A/1/1 va indicato un atto con numerazione e data. Dove vanno presi questi elementi ?”

RISPOSTA: Trattasi degli estremi dell'atto di approvazione del progetto esecutivo (DELIBERA N. 933 del 28/10/2011), riportati al par. VI. 3) - lett. a) del bando di gara (vedasi chiarimento n. 12)

CHIARIMENTO N.15

QUESITO (*riportato testualmente*): “In riferimento all’appalto di cui sopra, la scrivente chiede di conoscere se, in luogo della dichiarazione sostitutiva del possesso della qualificazione SOA, come indicato al punto I.2.1.3)

di pag. 9 del Disciplinare di Gara, è possibile presentare la certificazione SOA, in copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000”

RISPOSTA: vedasi quanto al proposito esposto nel chiarimento n. 5.

CHIARIMENTO N. 16

QUESITO (*riportato testualmente*): “Avendo già provveduto a compilare i modelli per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto prima del chiarimento n° 1 da Voi pubblicato sul sito, possiamo modificare a penna l'importo oggetto di rettifica cancellando il vecchio sbagliato (€ 123.653,08) e scrivendo il corretto (€ 123.974,38) ?”

RISPOSTA: Sarebbe opportuno e conveniente utilizzare la modulistica corretta. Tuttavia qualora ciò non fosse possibile, si consiglia, nell'utilizzare la modulistica pubblicata precedentemente al 06/08/2012, di effettuare le correzioni in maniera comprensibile, riquadrando o barrando la cifra riportata in maniera errata ed apponendo vicino la correzione, convalidata da firma anche siglata dal concorrente.

CHIARIMENTO N. 17

QUESITO (*riportato testualmente*): “In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente impresa pone il seguente quesito: è possibile dichiarare il subappalto del 30% della categoria OG11, da coprire con la prevalente, e coprire l'importo restante con la SOA OG11 posseduta in raggruppamento?”

Al fine di meglio porre la domanda si trasmette:

prospetto con indicata la costituzione del raggruppamento con cui si intende partecipare;

attestato SOA n. XXXX capogruppo mandataria;

attestato SOA n. xxxxx capogruppo mandataria;

attestato SOA n. xxxxx capogruppo mandante. “

riepilogo prospetto allegato “costituzione del raggruppamento “

CATEGORIA OG1				
IMPRESA	Perc. Partecipazione	Importo	Classifica SOA posseduta	Verifica requisiti
capogruppo	55%	€ 1.584.577,95	VII (ex DPR 207/10)	$2.881.050,82 \times 0,51 = € 1.469.335,92$
mandante	45%	€ 1.296.472,87	IV (ex DPR 34/2000)	$2.881.050,82 \times 0,10 = € 288.105,08$
CATEGORIA OG11				
Quota del 30% in subappalto : € 595.776,14				
Importo OG11 restante da suddividere nel raggruppamento € 1.390.144,33				
capogruppo	73%	€ 1.014.805,36	III ex DPR 34/2000	$1.985.920,47 \times 0,51 = € 1.012.819,44$
mandante	27%	€ 375.338,97	II (ex DPR 34/2000)	$1.985.920,47 \times 0,10 = € 198.592,05$

RISPOSTA: L' A.T.I. così composta può partecipare alla gara. Nel caso prospettato, la mandataria possiede i requisiti nella misura maggioritaria, nel senso richiesto dall'art. 92 – comma 2 - del D.P.R. 207/2010. Infatti, essendo il raggruppamento composto di due soli concorrenti, la mandataria possiede sempre la percentuale maggioritaria (maggiore del 51%) con riferimento alla singole categorie e di conseguenza, anche con riferimento all'importo totale dell'appalto.

In particolare si evidenzia che la quota di partecipazione della mandataria, anche con riferimento alla cat. OG11, risulta superiore al 51% dell'intero importo dei lavori in OG11, considerati al lordo della quota subappaltabile.

Potenza, 05/09/2012

F.to
II RUP
Ing. Maria Lauletta